



Parte seconda - N. 177

Anno 54

10 agosto 2023

N. 232

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 LUGLIO 2023, N. 1265

Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino: espressione dell'Intesa regionale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 197/2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 LUGLIO 2023, N. 1265

Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino: espressione dell'Intesa regionale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 197/2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

- la Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;

- l'art. 232 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che la disciplina relativa ai rifiuti prodotti dalle navi e ai residui di carico è contenuta nel D.Lgs. 197/2021;

- il D.Lgs. 190/2010 di attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2019 di aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali;

- il D. Lgs. 197/2021, che recepisce la direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 e che abroga il D.Lgs. 182/2003;

- l'art. 2, comma 1 lettera l del D.Lgs. 197/2021 che definisce le «Autorità competente» o «Autorità competenti»: l'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;

- l'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 197/2021 che stabilisce che le Regioni valutino la coerenza dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi con il piano regionale di gestione dei rifiuti;

- l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 197/2021 che stabilisce che nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima:

- la stessa, d'intesa con la Regione competente emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- Il Comune, o l'Autorità d'ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima;

- la Regione predisporre lo studio di cui all'articolo 19 della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e acquisisce ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta;

Dato atto che:

- per i porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino l'autorità competente è l'Autorità Marittima individuata nella Capitaneria di

Porto di Porto Garibaldi;

- a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 197/2021 si è reso necessario l'aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino (di seguito Piano), approvato con delibera di Giunta regionale n. 411 del 5 aprile 2017;

- il Piano è stato già sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e che, con determinazione n. 3021 del 26 febbraio 2016 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, è stato escluso dal procedimento di VAS, ai sensi dell'art.12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 in ragione dei suoi limitati effetti;

- in data 22 maggio 2023 la Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi ha presentato alla Regione Emilia-Romagna una richiesta di parere in merito all'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 6 comma 3 e art. 12 del D. Lgs. 152/2006), relativa all'aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino, conseguente all'entrata in vigore del D. Lgs. 197/2021;

- l'autorità competente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 è la Regione Emilia-Romagna, che con delibera di Giunta regionale n. 1392 dell'8 settembre 2008 e ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, della L.R. 13 giugno 2008, n.9, ha individuato il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione Sostenibilità Ambientale, ora Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale e provinciale;

- ai fini della verifica dell'istruttoria, nella richiesta di parere in merito all'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi, è stato presentato:

- il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino elaborato ai sensi del D.Lgs. 197/2021 predisposto dalla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi in quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 197/2021;

- un'analisi di dettaglio delle modifiche che sono state apportate al Piano che potenzialmente producono effetti sull'ambiente, predisposta dalla Regione Emilia-Romagna - Area Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati, Servizi Pubblici dell'Ambiente poiché, per quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 197/2021, la Regione deve acquisire ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta;

- La sintesi delle modifiche apportate al Piano, aggiornato ed elaborato ai sensi del D.Lgs. 197/2021, ha evidenziato che:

- nell'aggiornamento del Piano non si evincono sostanziali variazioni rispetto alle utenze coinvolte;

- la stima complessiva dei quantitativi dei rifiuti prodotti nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino è aumentata rispetto al Piano approvato con DGR 411/2017;

- nell'aggiornamento del Piano non si evincono variazioni rispetto al numero e alla collocazione dei cassonetti rispetto al Piano approvato con DGR 411/2017;

- nell'aggiornamento del Piano viene programmata la gestione della stessa tipologia di rifiuti previsti dal Piano approvato con DGR 411/2017;

- l'aggiornamento del Piano è in linea con quanto discipli-

nato nei piani urbanistici e di settore ad esso correlati e vigenti.

- in data 7 giugno 2023, l'Area Valutazione Impatto Ambientale ed Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna si è espressa sulla richiesta di parere in merito all'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dalla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi, concludendo che:

- le variazioni introdotte dall'aggiornamento del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino, rispetto a quanto già contenuto nel Piano vigente, non producono effetti sull'ambiente diversi da quelli già valutati nella precedente verifica di assoggettabilità a VAS e non interessano siti appartenenti alla Rete Natura 2000;

- di non ritenere necessario una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, né ulteriori raccomandazioni rispetto a quelle già fornite con determinazione n. 3021 del 26 febbraio 2016 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna in attuazione del principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali sancito dalla direttiva 2001/42/CE e recepito dall'art. 11, comma 4 del D.lgs. 152/06;

Visto il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino" trasmesso dalla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi ai fini della prevista intesa regionale, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Piano presentato risulta coerente con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione assembleare n. 87 del 12/7/2022;

Considerato inoltre che:

- gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 190/2010 prevedono che il buono stato ambientale delle acque marine ed il relativo target ambientale sono determinati sulla base di descrittori qualitativi anche relativi alle proprietà e alle quantità di rifiuti marini;

- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2019 stabilisce, per il descrittore relativo ai rifiuti, che:

- Per il buono stato ambientale delle acque marine la composizione e la quantità dei rifiuti marini sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua, sul fondo marino, dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d'acqua e dei rifiuti marini ingeriti dagli animali marini sono tali da non provocare rilevanti impatti sull'ecosistema costiero e marino (G 10.1).

- il relativo target ambientale (T 10.1) tende a diminuire il numero/quantità dei rifiuti marini presenti sui litorali, nello strato superficiale della colonna d'acqua, sul fondo marino ed è ridotto il tasso di incremento dei rifiuti marini e dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d'acqua riducendo l'immissione ed aumentando la raccolta di rifiuti a mare e sui litorali.

- le azioni del Piano, finalizzate a limitare l'immissione deliberata o accidentale in mare di rifiuti di qualsiasi genere e a recuperare i rifiuti già presenti in ambiente marino, concorrono a mantenere un buono stato ambientale delle acque marine e a raggiungere il target ambientale per il descrittore relativo ai rifiuti del D.Lgs. 190/2010;

Dato atto che il Piano trasmesso ai fini dell'intesa è frutto di un'attiva collaborazione tra la struttura regionale competente e

la Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi;

Ritenuto opportuno esprimere sul Piano l'intesa regionale di cui al citato art. 5 comma 4 del D.Lgs. 197/2021;

Dato atto che il Piano costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

Visto l'art. 46 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna approvato con L.R. 13 del 31 marzo 2005;

Visti:

- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- la propria deliberazione n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;

- le proprie deliberazioni n. 380 del 13/3/2023, 719 del 8/5/2023 e n. 1097 del 26/6/2023, riguardanti l'approvazione del Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 e ai relativi aggiornamenti;

- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5615 del 25 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della D.G.R. n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;

A voti unanimi e palesi;

delibera

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di esprimere l'intesa regionale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 197/2021 sul "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino" costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, del Piano regionale di gestione dei rifiuti e

per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

3. di trasmettere il presente atto alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi per il seguito di competenza;

4. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7/2009.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

**“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei
residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino”
(ai sensi del D. Lgs. 197/2021)**

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	4
1.1 Riferimenti Normativi.....	4
1.2 Quadro Generale.....	4
1.3 Obiettivi del Piano.....	5
1.4 Definizioni.....	5
1.5 Campo di applicazione.....	6
1.6 Rifiuti rientranti in altre gestioni.....	7
2. CONTESTO OPERATIVO.....	8
2.1 Il Porto di Porto Garibaldi.....	8
2.2 Il Porto di Goro.....	9
2.3 Il Porto di Gorino.....	10
2.4 Tipologia di traffico portuale.....	11
2.5 Tipologia di rifiuti e classificazione.....	11
2.5.1 Classificazione Marpol.....	11
2.5.2 Codici CER dei rifiuti prodotti nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino.....	13
3. DESCRIZIONE DEGLI UTENTI E STIMA DELLE PRODUZIONI.....	16
3.1 PORTO DI PORTO GARIBALDI.....	16
3.1.1 UNITA' ADIBITE ALLA PESCA.....	16
3.1.2 UNITA' DA DIPORTO.....	16
3.1.3 UNITÀ ADIBITE AL TRAFFICO.....	17
3.2 PORTO DI GORO.....	17
3.2.1 UNITA' ADIBITE ALLA PESCA.....	17
3.2.2 UNITA' DA DIPORTO.....	18
3.2.3 UNITÀ ADIBITE AL TRAFFICO.....	18
3.3 PORTO DI GORINO.....	18
3.3.1 UNITA' ADIBITE ALLA PESCA.....	18
3.3.2 UNITA' DA DIPORTO.....	18
3.3.3 UNITÀ ADIBITE AL TRAFFICO.....	18
3.4 STIMA ANNUA DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI.....	18
4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	20
4.1 MODALITA' GESTIONALI.....	20
4.1.1 Gestione dei rifiuti Garbage.....	20
4.1.2. Gestione di altri rifiuti speciali NON PERICOLOSI e PERICOLOSI.....	23
4.1.3 Gestione rifiuti speciali PERICOLOSI da idrocarburi.....	23

4.1.4 Gestione acque reflue (SEWAGE)	24
4.2 Isole ecologiche e/o centri mobili raccolta.....	24
4.3 Rifiuti raccolti in mare	24
5. ONERI E DIVIETI A CARICO DELLE UNITA' NAVALI	25
5.1 Divieti generali per le navi.....	25
5.2 Obbligo di notifica	25
5.3 Procedura semplificata per unità di base nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino.....	26
5.4 Modalità di conferimento dei rifiuti di bordo	26
5.5 Compiti del gestore del servizio	27
6. REGIME TARIFFARIO	28
6.1 Premessa	28
6.2 Soggetti passivi ed esclusioni	29
6.3 Tariffa forfettaria	29
6.4 Tariffa a chiamata	31
6.5 TARIFFA CONCORDATA	31
7. MONITORAGGIO	32
7.1 PREMessa.....	32
7.2 MISURE DI MONITORAGGIO A CARICO DEL GESTORE	32
8. CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO	33
9. DISPOSIZIONI FINALI	33

Allegati:

Allegato A: Scheda di segnalazione inadeguatezze impianti e servizi per il conferimento dei rifiuti

Allegato B: Documento di conferimento

Allegato C: Scheda dati per unità che non aderiscono alla tariffa concordata

Allegato D: riepilogo trimestrale per unità che aderiscono alla tariffa concordata

1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 197/2021, relativo agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, abroga e sostituisce il D.Lgs. 182/2003 e recepisce la direttiva(UE) 2019/883 del parlamento Europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Scopo delle disposizioni in esso contenute è proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano i porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.

Constatato che gli operatori marittimi, nell'ambito della propria attività, producono quotidianamente diversi tipi di rifiuti e fanno uso di materiali potenzialmente pericolosi (olio, filtri, batterie), al fine di garantire un'adeguata tutela del mare è necessario che ogni porto sia dotato di servizi idonei alla raccolta dei rifiuti, incentivando anche la raccolta differenziata, con un servizio disciplinato da un preciso Piano (come da art. 5) adottato con Ordinanza dell'Autorità Marittima.

1.1 Riferimenti Normativi

Il presente piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino è stato redatto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 197/2021. Le norme comunque prese a riferimento che regolano la materia sono le seguenti:

- Convenzione Internazionale MARPOL 73/78;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 01.07.2009 "Recepimento della direttiva 2007/71CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico";
- Legge n. 166 del 20.11.2009 di conversione del Decreto Legge n. 135/2009;
- Legge n. 221 del 28.12.2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

Per il circondario marittimo di Porto Garibaldi, prima dell'approvazione del presente piano, vigeva il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino", redatto ai sensi del Decreto legislativo 182/2003, approvato con ordinanza nr.37 del 19.07.2017 dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi.

Il presente piano rappresenta pertanto un aggiornamento al piano previgente, redatto anche a seguito delle indicazioni presenti nel capitolo 11.12 del "Piano regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate", approvato con delibera n. 87 del 12.07.2022.

1.2 Quadro Generale

La vigilanza sulla corretta attuazione del presente Piano spetta al Comandante del Porto – Capo del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi. Il Piano è adottato d'intesa con la Regione Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 197/2021) e ad esso verrà data attuazione da parte del soggetto gestore individuato ai sensi del l'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 197/2021, mediante gara a evidenza pubblica

esperita a cura del Comune o dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale. Il gestore opererà in regime di concessione, trattandosi di servizio di interesse generale da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale.

Il piano sarà aggiornato ogni cinque anni a partire dalla data di approvazione, e comunque ogniqualvolta vi siano significativi cambiamenti o segnalazioni degli operatori meritevoli di integrazione nella gestione generale dei rifiuti portuali.

La regola generale intorno alla quale è incentrato il servizio gestione dei rifiuti portuali – così come da D. Lgs. 197/2021, art. 7 – è l'obbligo a carico del comandante della nave di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo ad un impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Questa disposizione implica il necessario conferimento da parte della nave al gestore di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 punti c) e d) del D.Lgs. 197/2021 prima di intraprendere una nuova navigazione, e ciò nell'interesse generale a una maggior tutela dell'ambiente marino.

1.3 Obiettivi del Piano

L'attuazione del presente piano, tenuto conto di quanto evidenziato in premessa, è preordinata ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) fornitura di un servizio completo alle navi che preveda l'intero ciclo di gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi (ritiro, trasporto, trattamento), in modo da scoraggiare il ricorso all'illecito sversamento in mare;
- b) organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, a un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
- c) attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo con gli obiettivi indicati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- d) approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

1.4 Definizioni

Ai fini del presente piano valgono le seguenti definizioni, già contenute nel D. Lgs 197/2021:

- a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
- b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con [legge 29 settembre 1980, n. 662](#) e, per quanto riguarda il Protocollo, con [legge 4 giugno 1982, n. 438](#);
- c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
- d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
- e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di

lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave;

- f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
- g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unità navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attività commerciali;
- i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;
- j) «Autorità competente» o «Autorità competenti»: l'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima di cui all'[articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84](#) (ai fini dell'applicazione del presente piano l'Autorità competente è il Capo del Circondario marittimo di Porto Garibaldi)
- k) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;
- l) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente di cui alla lettera l);
- m) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;
- n) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
- o) «GISIS»: sistema globale integrato di informazioni sul traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
- p) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- q) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi;
- r) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.

1.5 Campo di applicazione

Il presente Piano si applica a tutte le navi e galleggianti, ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano presso i porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino.

Sono escluse dal campo di applicazione:

- le navi militari da guerra e ausiliarie;
- le altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali e a fini non commerciali

1.6 Rifiuti rientranti in altre gestioni

Sono esclusi dal presente Piano gli aspetti legati a:

- a) gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade e delle aree pubbliche;
- b) pulizia degli specchi acquei;
- c) gestione dei rifiuti provenienti da attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. o dell'art. 18 L. 84/1994, ovvero in consegna ex articolo 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni Statali, con esclusione degli impianti di mitilicoltura e dei porti turistici e circoli e sodalizi nautici;
- d) gestione di rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per i quali la vigente normativa (art. 82 Reg. Cod. Nav.) prevede l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali "di provvedere alla pulizia degli specchi acquei delle banchine", mentre il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 197/2021 riguarda i resti di materiale che permangono a bordo delle navi.

Si precisa che dal momento dell'entrata in vigore del presente piano la raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità navali non potrà avvenire per mezzo di "cassonetti" pubblici distribuiti in ambito portuale, ma solo attraverso i cassonetti dedicati, appositamente posizionati e il servizio mobile di raccolta effettuato dal gestore che si aggiudicherà la futura gara di affidamento, curata dal Comune/Autorità d'ambito territoriale ottimale. Tali cassonetti/contenitori dovranno essere contrassegnati in maniera evidente e tenuti ben distinti dai cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, così il servizio mobile di raccolta sarà dedicato esclusivamente agli utenti portuali.

2. CONTESTO OPERATIVO

2.1 Il Porto di Porto Garibaldi

Il porto canale di Porto Garibaldi è un porto di II^a categoria, III^a classe ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) e comma 5 della Legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni. Situato a circa 30 km. a Nord dalla realtà portuale di Ravenna, il porto canale presenta l'abitato cittadino immediatamente a ridosso delle banchine della sponda Nord, mentre a Sud le pertinenze portuali confinano con l'abitato di Lido degli Estensi.



Porto di Porto Garibaldi

Il D.P.C.M. del 21.12.2005 delimita l'ambito portuale a Nord da via Caduti del Mare e via Matteotti ed a Sud dalla fine di Via Tasso in direzione del Ponte sulla SS 309 Romea, che costituisce il limite delle acque marittime. L'ingresso del porto è protetto a Nord da un molo guardiano e a Sud da una diga foranea che sporgono verso il mare aperto rispettivamente di 340 e 350 metri circa. Tra il molo guardiano Nord e la Diga Foranea Sud è presente un molo provvisorio (la cui rimozione è prevista nell'ambito del progetto "Idrovia") della lunghezza di circa 100 mt parallelo alla diga foranea Sud cui è collegato tramite un pennello lungo circa mt. 40. L'imboccatura del porto ha quindi una larghezza pari a circa mt. 35 che, una volta superato – in ingresso – il pennello da ultimo richiamato si allarga fino a circa mt. 80. L'attività portuale è svolta prevalentemente lungo la banchina Nord meglio attrezzata da un punto di vista viario e di arredo portuale. Lungo la banchina sud si apre una darsena, denominata "Squero" (Ex Scalo di alaggio) la cui destinazione d'uso non è ancora stata definita, nelle more della (ri)delimitazione dell'ambito demaniale marittimo portuale della sponda sud. Sempre lungo la sponda sud si apre il canale denominato Canale delle Vene, che dà accesso al porto turistico Marina degli Estensi, una darsena artificiale costruita ed operativa dal secondo semestre del 1995. A seguire, esiste una darsena attualmente occupata da strutture mobili per l'ormeggio di unità da diporto (pontili galleggianti e fingers Sistema WALCON) in specchi acquei assentiti in concessione. In adiacenza alla stessa sono ora in via di conclusione i lavori di infrastrutturazione dell'ulteriore porzione/ramo di approdo. Insistono, inoltre, lungo la banchina Sud, una piccola impresa (regolarmente iscritta nel registro ex art. 68 C.N.) dedita al rimessaggio, all'alaggio ed al varo di piccole unità da diporto, ed un'area limitrofa al ponte della S.S. 309 Romea, destinata attualmente ad area di

cantiere e rimessaggio di unità navali. La struttura portuale presenta caratteristiche prevalenti di porto peschereccio e da diporto essendo, ad oggi, priva di rilevanti traffici commerciali in senso stretto. Il commercio del pescato è prevalentemente svolto presso il mercato ittico, situato sul lato nord, nonché al dettaglio in banchina come da regolamentazione comunale. Nel tratto di banchina nord più prossimo al ponte della SS 309 Romea è presente un'area destinata allo sbarco dei mitili provenienti dalle unità da pesca a tale tipologia di prelievo autorizzate. Sussistono altresì l'attività di trasporto passeggeri finalizzato all'espletamento di gite turistiche sul delta del Po (nel periodo aprile – ottobre) e quella di pesca turismo. Le coordinate geografiche del porto di Porto Garibaldi sono: latitudine 44°40',57 N – Longitudine 012°15',02 E

2.2 Il Porto di Goro

Il porto di Goro è un porto di II^a categoria, III^a classe ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) e comma 5 della Legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni. Il porto, collocato nella parte settentrionale della Sacca di Goro, è noto per la sua vocazione peschereccia (soprattutto dell'allevamento delle vongole) ed è dotato di circa 2,5 km. di banchine operative.



Porto di Goro

La Sacca di Goro (estesa per 26 km) è un'ansa marina del mare Adriatico collocata nella zona sud del Delta del Po. L'accesso al porto, dal lato mare avviene attraverso un canale lagunare "canale di atterraggio al porto" di larghezza pari a 25 m. segnato da briccole e pali in legno. L'ambito portuale coincide con le banchine operative che, dall'imboccatura del porto, si sviluppano fino alle aree più interne del porto. Proseguendo da sud verso nord, in direzione antioraria, si distinguono: - il tratto di banchina, di pertinenza dello scalo di alaggio, destinato alle attività cantieristiche (Cantiere navale del Delta); - il tratto di banchina compreso tra le briccole n. 4 e n. 10 della banchina del piazzale Leo Scarpa destinato alle attività di rifornimento e bunkeraggio; - il tratto di banchina rimanente del piazzale Leo Scarpa destinato alle operazioni di carico e scarico e di spedizione del pescato; - il pontile presso l'Ufficio Locale Marittimo destinato all'ormeggio dei mezzi militari. L'attività peschereccia interessa la maggior parte delle banchine operative del porto di Goro che si distingue come uno dei principali scali pescherecci dell'alto Adriatico.


Alcuni spazi portuali sono utilizzati per particolari operazioni di manipolazione e di trasferimento del pescato:

- il tratto di banchina compreso tra le briccole del piazzale Leo Scarpa e il terzo pennello, destinato allo scarico e carico dei prodotti ittici e delle attrezzature di bordo;
- nella banchina ovest (dal punto più a sud della banchina proseguendo verso nord fino alla quindicesima bitta) viene effettuato lo sbarco dei molluschi e mitili.

Per ultimo si segnala nello specchio acqueo immediatamente limitrofo al Porto di Goro un nuovo porticciolo turistico commissionato dalla Provincia di Ferrara, attrezzato con pontili galleggianti destinati all'ormeggio di circa 200 unità da diporto. La struttura portuale presenta caratteristiche prevalenti di porto peschereccio essendo privo di qualsivoglia traffico di natura commerciale. Le coordinate geografiche del porto di Goro sono: latitudine 44°50',35 N – longitudine 12°17',65 E

2.3 Il Porto di Gorino

Il porto di Gorino, porto comunale la cui funzione amministrativa è delegata al Comune di Goro (ai sensi Legge Regionale 9 marzo 1983, n. 11. - Modificazione della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna) è localizzato nella parte più centrosettentrionale della Sacca di Goro.



Porto di Gorino

L'accesso al porto dal lato mare avviene attraverso un canale sub-lagunare di circolazione dell'acqua, segnato da pali in legno, che si dirama dal canale di atterraggio al porto di Goro, in corrispondenza della punta di Lido Volano, dirigendo per est. L'ambito portuale coincide con le banchine operative che, dall'imboccatura del porto, si sviluppano fino alle aree più interne dei vari rami del porto. Proseguendo da ovest verso est, in direzione oraria, si distinguono:

- il tratto di banchina destinato alle attività di rifornimento e bunkeraggio;
- il tratto di banchina destinato allo sbarco dei molluschi;
- il tratto di banchina, di pertinenza dello scalo di alaggio, destinato alle attività cantieristiche (Cantiere navale 3C).

Dal porto si può accedere al Po di Goro attraversando una conca di navigazione gestita dal Comune. Il porto di Gorino ha una vocazione peschereccia (soprattutto dell'allevamento delle vongole) ed è dotato di circa 1,5 km di banchine operative. La struttura portuale presenta quindi caratteristiche prevalenti di porto peschereccio essendo privo di qualsivoglia traffico di natura commerciale. Le unità che vi ormeggiano sono totalmente di piccola stazzatura, sia per le caratteristiche del porto sia a causa dei bassi fondali del porto e della via di accesso dal mare. Le circa 350 unità ormeggiate nel porto di Gorino sono iscritte nei registri navi minori e galleggianti tenuti presso l'Ufficio Locale Marittimo e svolgono l'attività di pesca con diversi sistemi (reti da posta – traino molluschi – unità asservita agli impianti). Tutte le unità di cui al punto precedente hanno un tonnellaggio inferiore alle 10 T.S.L. (tonnellate stazza lorda). Esiste in porto, nella banchina a nord, un distributore carburanti gestito dal Consorzio Allevatori di Goro Soc.Coop.va a.r.l. autorizzato alla detenzione di prodotti petroliferi denaturati destinati a provviste per imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie. Nella zona centrale del porto è ubicato il Cantiere Navale N3C dotato di uno scalo di alaggio che permette di operare con imbarcazioni di piccolo tonnellaggio. Le coordinate geografiche del porto di Gorino sono: latitudine 44°49',12 - N longitudine 012°20',46 – E

2.4 Tipologia di traffico portuale

Il presente piano è stato elaborato tenendo conto delle esigenze dei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino e quindi cercando di prevedere servizi portuali di raccolta dei rifiuti commisurati alla tipologia di traffico che caratterizzano ordinariamente i porti stessi. La valutazione del fabbisogno in termini di servizi di gestione dei rifiuti presuppone e richiede una dettagliata analisi delle esigenze delle unità navali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 197/2021 che anche occasionalmente sostano nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino, oltre che di quelle che invece vi fanno ordinariamente base (unità da pesca, unità adibite al trasporto passeggeri, unità da diporto ecc.). Pertanto, tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico scalante degli ultimi anni, il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno portuale è suddivisibile in 4 "sottosistemi":

1. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci e dalle barche da pesca;
2. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dal diporto nautico;
3. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti da motonavi trasporto passeggeri;
4. raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi adibite a servizi speciali in sosta occasionale.

Quest'ultimo servizio è relativo alla gestione di situazioni eccezionali o al più occasionali, si ritiene pertanto di non prevedere al momento misure specifiche relative al servizio di raccolta di rifiuti dalle navi alla fonda. Si ritiene altresì che i rimanenti tre sottosistemi siano da distribuire omogeneamente e che possano rientrare in un unico servizio integrato e specializzato secondo le tipologie di rifiuti da raccogliere.

2.5 Tipologia di rifiuti e classificazione

2.5.1 Classificazione Marpol

Sulla base delle indicazioni della "Marpol 73/78" e relativi annessi, i rifiuti prodotti dalle navi possono essere classificati in 5 grandi gruppi:

- Oli (ANNESSO I): rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne e residui di carico oleoso) e residui oleosi di macchina (acque di sentina ecc.);
- Sostanze liquide pericolose (ANNESSO II): sostanze liquide nocive trasportate da navi (cc.dd. "chimichiere") comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne (traffico attualmente non presente nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino);

- Sostanze pericolose in colli (ANNESSO III): sostanze nocive trasportate in imballaggi (traffico attualmente non presente nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino);
- SEWAGE (ANNESSO IV): acque grigie/nere;
- GARBAGE: costituiscono i cc.dd. rifiuti "domestici" di bordo e comprendono:
 1. plastica;
 2. materiale di imballaggio, tessuti;
 3. triturati di carta, stracci, metalli, bottiglie e terracotta;
 4. rifiuti alimentari
 5. cenere proveniente da inceneritore.

Di seguito si riporta una elencazione maggiormente dettagliata della classificazione dei rifiuti fornita dalla Marpol:

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	Annesso Marpol 73/78
SLOPS	Residui di carico liquido	I
SLUDGE (MORCHIE)	Fanghi /miscugli fangosi	I
SEWAGE	Acque nere, grigie	IV
BILGE WATER (ACQUE OLEOSE DI SENTINA)	Residui oleosi miscelati ad acqua	I
FOOD WASTE (RESIDUI DI ALIMENTI)	Tutte le sostanze alimentari avariate o incontaminate, comprende frutta, verdura, prodotti lattiero-caseari, pollame, prodotti a base di carne e avanzi di cibo generati a bordo nave	V
COOKING OIL	Qualsiasi tipo di olio o grasso commestibile destinati a essere utilizzati per la preparazione o la cottura dei cibi, escluso il cibo stesso che viene preparato utilizzando questi oli.	V
RESIDUI DEL CARICO DIVERSI DALLE SLOPS	Residui di carico non liquidi (residui polverosi, caolino, frammenti d'acciaio, avanzi di carico solido, residui ferrosi, carbone e polveri di carbone, catrami ecc.)	III
FARDAGGIO (RESIDUI ASSOCIATI AL CARICO)	Pallets, imballaggi plastici metallici e cartacei, supporti e pianali dei colli	V
RIFIUTI SANITARI	Residui di detersivi, saponi, prodotti di pulizia, stracci, polveri solventi, biodegradabili e non, acidi e sgrassanti da cucina, materiale sanitario solido ecc.	V

VERNICI E SOLVENTI NON DEL CARICO	Polveri di sverniciatura, residui di vernici, pitture, calci, sode, materiali di trattamento delle superfici, levigatura, inchiostri, limature ecc.	II-V
RESIDUI PLASTICI, LEGNOSI, VETROSI, FERROSI NON DEL CARICO	Residui di fili elettrici, tubi in PVC, involucri di plastica, lampade, bottiglie, nastri isolanti, chiodi	V
BATTERIE	Residui piombosi di batterie al Cr, Ni e Cd, accumulatori esausti, batterie per apparati elettrici, elettronici, elettrodomestici portatili e apparecchi TLC esaurite	V
FISHING GEAR	Qualsiasi dispositivo fisico o parte di esso o di una combinazione di elementi che possono essere immessi sopra l'acqua, in acqua o sul fondo marino con la funzione di cattura, o di controllo per successiva cattura o raccolta di organismi marini o di acqua dolce	V
OIL (OLII ESAUSTI)	Residui di cambio lubrificanti da motori, generatori, ecc.	I

Per tipologia dei traffici e considerata la vocazione operativa e le caratteristiche dei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino, non sussistono esigenze legate all'arrivo di navi di bandiera extracomunitaria, la trattazione dei cui rifiuti richiederebbe ulteriori e più accurate procedure di smaltimento (D.M. 22 maggio 2001 e ss.mm. e ii.: trattamento attraverso impianti di incenerimento o di sterilizzazione). In tali casi, comunque, il servizio verrà effettuato direttamente dal gestore che, previa segnalazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo, attiverà le necessarie procedure di smaltimento.

2.5.2 Codici CER dei rifiuti prodotti nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino

Alla luce delle reali esigenze dei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino, si propone di seguito l'elencazione dei rifiuti (con relativo codice identificativo CER) alla cui gestione occorrerà presumibilmente provvedere.

- Rifiuti GARBAGE (rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani)

Codici CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI GARBAGE: URBANI/CARTEVETRO/PLASTICA	DESCRIZIONE
20 01 01	Carta e cartone	non pericoloso
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	non pericoloso
20 01 02	Vetro	non pericoloso
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	non pericoloso
20 01 25	Oli e grassi commestibili	non pericoloso
20 01 39	Plastica	non pericoloso
20 01 40	Metalli	non pericoloso
20 03 01	Rifiuti urbani misti (non differenziati)	non pericoloso
20 01 10	Abbigliamento	non pericoloso

- Rifiuti speciali NON PERICOLOSI (materiale marinaresco)

Codici CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	DESCRIZIONE
02 01 02	scarti di tessuti animali	non pericoloso
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	non pericoloso
02 01 10	rifiuti metallici	non pericoloso
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	non pericoloso
02 02 03	scarti da mitilicoltura	non pericoloso
17 04 11	cavi	non pericoloso
17 04 05	rottami di ferro	non pericoloso

- Altri rifiuti speciali NON PERICOLOSI E PERICOLOSI

Codici CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
16 06 01*	batterie al piombo	Speciale pericoloso
16 06 02*	batterie al nichel/cadmio	Speciale pericoloso
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	Speciale pericoloso
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	Speciale non pericoloso
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Speciale pericoloso
08 01 11*	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Speciale pericoloso

08 01 12	pitture e vernici di scarto diversi da quelle di cui alla voce 08 01 11	Speciale non pericoloso
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Speciale pericoloso
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	Speciale pericoloso
18 01 03*	rifiuti sanitari che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Speciale pericoloso
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	Speciale non pericoloso
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	Speciale pericoloso
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*	Speciale non pericoloso

- Rifiuti speciali PERICOLOSI da idrocarburi (Oli)

Codice CER	TIPOLOGIA DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (RIFIUTI OIL)	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
13 02 04*	Scarti di olii minerali per motori, ingranaggi contenenti composti organici clorurati	Speciale pericoloso
13 02 05*	Scarti di olii minerali per motori, ingranaggi non contenenti composti organici clorurati	Speciale pericoloso
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	Speciale pericoloso
13 02 08*	Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione	Speciale pericoloso
13 04 01*	olii di sentina da navigazione interna	Speciale pericoloso
13 04 02*	olii di sentina delle fognature dei moli	Speciale pericoloso
13 04 03*	altri olii di sentina della navigazione	Speciale pericoloso
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	Speciale pericoloso
13 05 02*	fanghi di separazione olio/acqua	Speciale pericoloso
13 05 06*	olii prodotti dalla separazione olio/acqua	Speciale pericoloso
16 01 07*	filtri dell'olio	Speciale pericoloso
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	Speciale pericoloso

- ACQUE REFLUE (SEWAGE)

20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Rifiuto non pericoloso
----------	-----------------------------	------------------------

3. DESCRIZIONE DEGLI UTENTI E STIMA DELLE PRODUZIONI

Per individuare in modo analitico il fabbisogno di impianti e servizi è indispensabile quantificare la "domanda" globale attraverso i dati sui rifiuti prodotti negli ultimi anni dalle categorie di settore interessate, insieme a una stima approssimativa per gli anni futuri.

3.1 PORTO DI PORTO GARIBALDI

3.1.1 UNITA' ADIBITE ALLA PESCA

Nel porto di Porto Garibaldi stanziano regolarmente circa 208 unità dedite all'attività di pesca, di cui:

- a) N. 197 unità con tonnellaggio inferiore a 10 T.S.L. divise rispettivamente per le seguenti specifiche attività:
 1. N. 25 unità autorizzate ad effettuare la pesca a strascico/volante;
 2. N. 154 unità autorizzate ad effettuare attività di quinta categoria (impianti di molluschicoltura o mitilicoltura);
 3. N. 18 unità autorizzate ad effettuare piccola pesca, con reti da posta;
- b) N. 11 unità con tonnellaggio compreso tra 10 e 50 T.S.L. tutte autorizzate ad effettuare la pesca a strascico/volante
- c) N. 0 unità con tonnellaggio superiore a 50 T.S.L..

Le tariffe che verranno indicate nel presente Piano sono basate sulle potenzialità del porto e su un numero di stanziamenti medi annui.

3.1.2 UNITA' DA DIPORTO

Sulla sponda di Lido degli Estensi del porto Canale sono presenti gli insediamenti della nautica da diporto con aree affidate in concessione a privati e/o sodalizi nautici.

Di seguito sono individuati i soggetti che attualmente gestiscono gli ormeggi inerenti il diporto che opera in ambito marino per un totale di n. **590 posti barca**.

Nell'ambito portuale di Porto Garibaldi sono presenti n. 03 (tre) sodalizi/circoli nautici dediti al diporto nautico (per complessivi **210** posti barca) che sono interessati in misura globale dal seguente naviglio diportistico:

- ASSONAUTICA PROVINCIALE DI FERRARA: un pontile galleggiante posto nella Nuova Darsena "C" di recente realizzazione da parte della Provincia all'interno del progetto Idrovia, con a disposizione di 68 posti barca dei quali all'attualità ne sono occupati 68 (sessantotto), di cui 33 risultano essere imbarcazioni da diporto (quindi di lunghezza superiore a 10 metri ma inferiore a 24) e 35 da natanti da diporto (di lunghezza inferiore a 10 metri);
- NAUTICA DEL PORTO S.n.C.: ha pontili galleggianti e tratti di banchine per una capacità totale di circa 100 posti barca in acqua e circa 90 posti all'interno dei piazzali in concessione per rimessaggio invernale ovvero per operazioni di cantiere/piccole manutenzioni; all'attualità le unità in acqua risultano suddivise rispettivamente in 44 imbarcazioni e 56 natanti;

- NAUTICA ESTENSE S.r.l.: ha pontili galleggianti e tratti di banchine per una capacità totale di circa 42 posti barca in acqua circa 70 posti all'interno dei piazzali in concessione per rimessaggio invernale; all'attualità le unità in acqua risultano suddivise rispettivamente in 18 imbarcazioni e 24 natanti in acqua; in piazzale circa 60 natanti e 10 imbarcazioni.

Direttamente collegati all'ambito portuale (per complessivi **380** posti barca), sono altresì presenti altri due sodalizi diportistici:

- Il "Marina degli Estensi", circolo nautico realizzato interamente in proprietà privata e con una disponibilità di 300 posti barca;
- Il Cantiere Navale "Shipyard S.n.c." situato nelle acque interne oltre il Ponte della SS. 309 "Romea" con una disponibilità di 80 posti barca in acqua e circa 20 in piazzale per rimessaggio invernale.

3.1.3 UNITÀ ADIBITE AL TRAFFICO

Risultano stanziali nel porto di Porto Garibaldi complessivamente n° 6 unità da traffico, di cui:

- N. 04 unità adibite al trasporto passeggeri di Stazza Lorda superiore alle 20 Tonnellate, per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 del D.L. 24.6.2003 n° 182, con la presentazione delle informazioni relativa ai rifiuti di bordo o residui del carico in forma cumulativa. Tali unità, pressoché unicamente nel periodo compreso tra aprile ed ottobre, sono dedite all'effettuazione delle gite turistiche sul Delta del Po con annesso pranzo a bordo per gli avventori;
- N. 02 unità adibite al servizio di traghetto tra le sponde del canale di Stazza Lorda inferiore alle 05 Tonnellate.

3.2 PORTO DI GORO

Il porto di Goro ha natura prettamente peschereccia e, in minima parte nautico-diportistica. Quali insediamenti d'interesse si hanno un distributore carburanti sito lungo la banchina adiacente il "Piazzale Leo Scarpa", gestito dal Consorzio Pescatori di Goro Soc. Coop.va a.r.l., autorizzato alla detenzione di prodotti petroliferi denaturati destinati a provviste per imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie e, nello stesso piazzale, è inoltre ubicato il Cantiere Navale del Delta, insediamento dotato di uno scalo di alaggio che permette di operare con imbarcazioni fino a 150 tonnellate, presso cui è presente un ampio piazzale che consente di effettuare il rimessaggio di imbarcazioni fino a 15 metri.

3.2.1 UNITA' ADIBITE ALLA PESCA

Nel porto di Goro stanziano regolarmente circa 770 unità dedite all'attività di pesca, di cui:

- a) N. 752 unità con tonnellaggio inferiore a 10 T.S.L. divise rispettivamente per le seguenti specifiche attività:
 1. n. 39 unità autorizzate ad effettuare la pesca a strascico/volante/turbosoffiante;
 2. n. 673 unità autorizzate ad effettuare attività di quinta categoria (impianti di molluschicoltura o mitilicoltura);
 3. N. 40 unità autorizzate ad effettuare piccola pesca, con reti da posta.
- b) N. 18 unità con tonnellaggio compreso tra 10 e 50 T.S.L. tutte autorizzate ad effettuare la pesca a strascico/volante;
- c) N. 0 unità con tonnellaggio superiore a 50 T.S.L..

3.2.2 UNITA' DA DIPORTO

È presente nello specchio acqueo immediatamente limitrofo al Porto di Goro un nuovo porticciolo turistico commissionato dalla Provincia di Ferrara, attualmente gestito da 1 (una) società concessionaria, attrezzato con pontili galleggianti destinato all'ormeggio di circa 225 unità di lunghezza fino a 10 metri e 166 unità di lunghezza compresa tra 10 e 24 metri.

Attualmente risultano ormeggiate 185 unità da diporto, n. 74 unità da pesca iscritte in V categoria, n. 25 unità destinate all'uso conto proprio e n. 3 pontoni.

3.2.3 UNITÀ ADIBITE AL TRAFFICO

Nell'ambito portuale di Goro non vi sono unità stanziali da traffico.

3.3 PORTO DI GORINO

È questo un ambito portuale destinato pressoché unicamente alla pesca marittima.

3.3.1 UNITA' ADIBITE ALLA PESCA

Nel porto di Gorino stanziano regolarmente circa 435 unità dedite all'attività di pesca così suddivise:

- a) unità inferiori alle 10 TSL, divise rispettivamente per le seguenti specifiche attività
 1. N. 375 unità autorizzate ad effettuare attività di quinta categoria (impianti di molluschicoltura o mitilicoltura);
 2. N. 60 unità autorizzate ad effettuare piccola pesca, con reti da posta.
- b) N. 0 unità con tonnellaggio compreso tra 10 e 50 T.S.L. tutte autorizzate ad effettuare la pesca a strascico/volante;
- c) N. 0 unità con tonnellaggio superiore a 50 T.S.L..

Allo stato attuale risultano presenti circa lo stesso numero di unità (435 inferiori alle 10 T.S.L.).

3.3.2 UNITA' DA DIPORTO

Nell'ambito portuale di Gorino non vi sono insediamenti destinati alla nautica da diporto.

3.3.3 UNITÀ ADIBITE AL TRAFFICO

Nell'ambito portuale di Gorino non vi sono unità stanziali da traffico.

3.4 STIMA ANNUA DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI

Sulla base degli elementi di valutazione forniti dalle varie associazioni/rappresentanze/sodalizi che operano in ambito portuale, si forniscono di seguito le stime approssimative dei quantitativi medi annui di rifiuti prodotti complessivamente nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino, suddivisi per categorie merceologiche e di attività.

CODICE CER	RIFIUTO	Quantitativi prodotti in t/anno
200301	Indifferenziati	8,55 t
020104	Scarti di materiale marinaresco	44,03 t

020110 020199 170411 170405		
200101	Carta	0,11 t
200102	Vetro	0,53 t
200139	Plastica	0,85 t
150104	Lattine	0 t
150110* 080111* 080112 020102	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, pitture e vernici di scarto, scarti di tessuti animali	0,06 t
2001087	Rifiuti alimentari	0,06 t
130204* 130205* 130206* 130208*	Olii esausti	15,44 t
160601* 160602* 160603* 160604	Batterie	N pezzi 221
160107* 150202*	Filtri	1,82 t
020203	Scarti da miticoltura	187 t
020104	Rifiuti plastici prodotti da acquacoltura (calze da mitili)	25 t

I dati sono elaborati sulla base di questionari sulla produzione dei rifiuti compilati dai comandanti delle unità nel 2017, tenuto conto della variazione di consistenza del naviglio nel 2022 rispetto al 2017 (+ 5.6% unità; + 12% vongolare) e degli esiti del progetto sperimentale Fishing for Litter.

Il costo annuo di gestione dei suddetti rifiuti è stato stimato in complessivi **euro 156.800**, ripartiti come segue con riferimento alle singole fasi del ciclo:

- trasporto e trattamento (comprensivo di ecotassa) € 74.000,00 circa;
- raccolta (cassonetti) € 25.000,00 circa;
- gestione isole ecologica mobile € 53.000,00 (3 gg/settimana);
- lavaggi cassonetti € 2.400,00 circa;
- noli € 2.400,00 circa.

Nell'ambito della gara di affidamento dal servizio curata dei Comuni di Comacchio e di Goro o alternativamente dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, il capitolato di gara fornirà ulteriori specifiche in merito alle stime dei quantitativi annui di rifiuti prodotti e del costo annuo di gestione.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 MODALITA' GESTIONALI

Date le caratteristiche del traffico dei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino, gli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti consistono in una serie di cassonetti (elencati ai successivi paragrafi) e in tre isole ecologiche o in alternativa in quattro punti di raccolta forniti di un mezzo mobile che sosta in giornate e orari definiti (due punti di raccolta a Porto Garibaldi, uno a Goro e uno a Gorino) gestite dal gestore in modo da garantire l'apertura e operatività negli orari di maggiore esigenza per le attività portuali. Le diverse categorie di rifiuti prevedono una triplice modalità di gestione, a seconda della tipologia:

- 1) conferimento in cassonetti e contenitori ubicati in varie aree portuali, con meccanismo di chiusura/apertura con sistema di riconoscimento (a chiave, controllata da scheda) a carico di ciascun Comandante di unità (per rifiuti solidi –garbage- e materiale marinaresco);
- 2) conferimento presso le isole ecologiche/punti raccolta mezzo mobile, gestite (apertura/chiusura) secondo un preciso calendario a cura del gestore (olii, batterie, filtri ecc.);
- 3) ritiro direttamente da bordo a mezzo autocisterna (acque nere/grigie di bordo).

In ragione della forte commistione in ambito portuale tra attività portuali e attività cittadine, dovrà essere individuata da parte del gestore – in accordo con l'Ufficio Circondariale Marittimo – una configurazione ottimale del servizio che consenta, anche modificando l'ubicazione dei contenitori, di realizzare una divisione netta del ciclo dei rifiuti, escludendo i rifiuti prodotti dalle navi da quelli provenienti dal circuito cittadino e viceversa, ai fini della corretta attribuzione dei costi e nel rispetto delle relative competenze.

4.1.1 Gestione dei rifiuti Garbage e materiale marinaresco (CER 20 03 01, CER 20 01 01, CER 20 01 02, CER 20 01 39, CER 020104, CER 020110, CER 020199, CER 17 04 11, CER 17 04 05 e altri) - da Unità da PESCA / DIPORTO / MOTONAVI T.P.

Gli armatori/comandanti di tali unità devono procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo, opportunamente confezionati, e al conferimento presso gli idonei cassonetti posizionati in prossimità degli approdi come di seguito specificato:

PORTO DI PORTO GARIBALDI				
LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	FREQUENZE SVUOTAMENTO
Zona 1 Porto Canale (Area Cozzare – Ponte della S.S. 309 Romea)	Rifiuti indifferenziati	1	cassonetto lt 1000	1 x week da ottobre a maggio 1 x week da giugno a settembre
	Carta	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Plastica	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Vetro e lattine	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Materiale marinaresco	1	cassonetto lt 1700	1 x week
	Scarti da mitilicoltura	2	cassonetto lt 1700	2 x week da ottobre a maggio 3 x week da giugno a settembre
Zona 2 Porto Canale (Area adiacente Mercato Ittico)	Rifiuti indifferenziati	1	cassonetto lt 1000	1 x week da ottobre a maggio 1 x week da giugno a settembre
	Carta	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Plastica	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Vetro e lattine	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Materiale marinaresco	1	cassonetto lt 1700	1 x week
Zona 3 Porto Canale (Area prossima a motonavi passeggeri e unità piccola pesca)	Rifiuti indifferenziati	1	cassonetto lt 1000	1 x week da ottobre a maggio 1 x week da giugno a settembre
	Carta	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Plastica	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Vetro e lattine	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Materiale marinaresco	1	cassonetto lt 1700	1 x week
Porto turistico	Rifiuti indifferenziati	1	cassonetto lt 1000	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre

	Carta	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Plastica	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Vetro e lattine	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
Servizio mezzo mobile di raccolta rifiuti quali olii, batterie, filtri usati, 3 x week tutto anno				

PORTO DI GORO				
LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	Quantità	DESCRIZIONE	FREQUENZE SVUOTAMENTO
Piazzale Scarpa (zona Leo cantiere)	Rifiuti indifferenziati	1	cassonetto lt 1000	1 x week da ottobre a maggio 1 x week da giugno a settembre
	Carta	2	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Plastica	2	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Vetro e lattine	2	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Materiale marinaresco	1	cassonetto lt 1700	1 x week
	Scarti da mitilicoltura	3	cassonetto lt 1700	2 x week da ottobre a maggio 3 x week da giugno a settembre
Banchina Ovest (sbarco bivalvi)	Rifiuti indifferenziati	1	cassonetto lt 1000	1 x week da ottobre a maggio 1 x week da giugno a settembre
	Carta	2	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Plastica	2	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Vetro e lattine	2	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Materiale marinaresco	2	cassonetto lt 1700	1 x week
	Scarti da mitilicoltura	3	cassonetto lt 1700	2 x week da ottobre a maggio 3 x week da giugno a settembre
Porto turistico	Rifiuti indifferenziati	1	cassonetto lt 1000	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Carta	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Plastica	2	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Vetro e lattine	2	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre

Servizio mezzo mobile di raccolta rifiuti quali olii, batterie, filtri usati, 3 x week tutto anno

PORTO DI GORINO				
LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	Quantità	DESCRIZIONE	FREQUENZE SVUOTAMENTO
Zona portuale	Rifiuti indifferenziati	1	cassonetto lt 1000	1 x week da ottobre a maggio 1 x week da giugno a settembre
	Carta	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Plastica	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Vetro e lattine	1	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 2 x week da giugno a settembre
	Materiale marinaresco	1	cassonetto lt 1700	1 x week
	Scarti da mitilicoltura	1	cassonetto lt 1700	2 x week da ottobre a maggio 3 x week da giugno a settembre

Servizio mezzo mobile di raccolta rifiuti quali olii, batterie, filtri usati, 3 x week tutto anno

Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta e previa comunicazione all'Autorità Marittima, motivata da specifiche esigenze degli utenti o del gestore, saranno possibili aggiustamenti di dettaglio agli schemi sopra riportati in merito a numero e ubicazione dei contenitori e frequenze di svuotamento. **Il sistema sopra descritto sarà la base per la costruzione del capitolato tecnico di gara e costituisce un'indicazione di massima per garantire un sistema ottimizzato per la gestione dei rifiuti portuali.**

4.1.2. Gestione di altri rifiuti speciali NON PERICOLOSI e PERICOLOSI (CER 15 01 10*, CER 16 06 01*, CER 16 06 02*, CER 16 06 03*, CER 16 06 04, CER 16 01 07*, CER 15 02 02* e altri) - da Unità da PESCA / DIPORTO / MOTONAVI T.P.

Conferimento all'interno degli appositi contenitori collocati nelle isole ecologiche (sia che siano fisse o mobili), per le cui caratteristiche e modalità di gestione si rinvia al paragrafo 4.2.

4.1.3 Gestione rifiuti speciali PERICOLOSI da idrocarburi (OIL) (CER 13 02 04*, CER 13 02 05*, CER 13 02 06*, CER 13 02 08*, CER 13 04 01*, CER 13 04 02*, CER 13 04 03* e altri) - da Unità da PESCA / DIPORTO / MOTONAVI T.P.

Conferimento all'interno degli appositi contenitori collocati nelle isole ecologiche (sia che siano fisse o mobili), per le cui caratteristiche e modalità di gestione si rinvia al paragrafo 4.2.

In caso di impiego di manichette per il pompaggio degli olii, le stesse dovranno essere regolarmente collaudate e revisionate in conformità alle normative vigenti, sia all'atto della fornitura che periodicamente, secondo le indicazioni della casa costruttrice. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato riportante le condizioni massime di esercizio; le stesse condizioni devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta. Le manichette devono essere mantenute costantemente integre e in perfette

condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento di materiali. Il Comandante dell'unità e gli addetti al servizio di raccolta devono verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito, informando immediatamente l'Autorità Marittima qualora si verificino fuoriuscite.

4.1.4 Gestione acque reflue (SEWAGE) (CER 20 03 04 e altri) - da Unità da PESCA / DIPORTO / MOTONAVI T.P.

Il servizio, considerata la tipologia di traffici portuali presenti a Porto Garibaldi, Goro e Gorino, verrà svolto occasionalmente e su richiesta espressa da parte delle unità.

Il servizio può essere effettuato mediante apposita autocisterna con pompaggio dei liquidi direttamente dal bordo della nave o tramite i mezzi del gestore. In tal caso gli operatori del gestore devono prendere in consegna le manichette di bordo e collegarle al bocchettone della cisterna. Una volta riempita la cisterna, gli operatori addetti al controllo interrompono le operazioni di pompaggio, riconsegnano la manichetta a bordo e chiudono il bocchettone della cisterna. Comunque, sia tramite autocisterna che attraverso mezzi del gestore, le operazioni di pompaggio, ritiro e trasporto fuori dal porto dei rifiuti liquidi sono svolte sotto la diretta responsabilità del personale del gestore. Al termine delle operazioni il responsabile del gestore provvede a compilare e far sottoscrivere al Comandante della nave beneficiaria del Servizio il "Documento di conferimento", secondo lo schema di cui all'Allegato B) al Presente Piano.

4.2 Isole ecologiche e/o centri mobili raccolta (CER citati ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.3)

La gestione dei rifiuti portuali oltre che con i cassonetti fissi sarà garantita anche attraverso l'operatività di eventuali isole ecologiche, ma in particolare si è pensato ad un sistema di centro di raccolta mobile con un servizio previsto di 3 giorni a settimana, questo per far fronte anche alla difficoltà di collocare una struttura fissa a causa di carenza di spazi sulle banchine portuali. Scopo delle isole ecologiche e/o centri mobili di raccolta è garantire il conferimento da parte di tutte le tipologie di utenti della frazione dei rifiuti speciali considerati pericolosi. La gestione dovrà essere impostata in maniera tale da incentivare il conferimento da parte dei Comandanti delle navi, scongiurando nella maniera più assoluta qualsiasi abbandono non controllato di rifiuti (sia in porto che in mare). In caso di particolari necessità potranno essere richieste al gestore, previa comunicazione all'Autorità Marittima, aperture aggiuntive, rispetto a quelle previste nel Piano, rimanendo comunque valida la possibilità del servizio a chiamata. Il gestore provvederà, oltre che all'apertura nei giorni/orari prestabiliti, anche alla custodia, manutenzione e pulizia, nonché allo svolgimento delle pratiche amministrative connesse alla gestione dei rifiuti ivi conferiti.

Il gestore provvederà a compilare e far sottoscrivere al Comandante della nave beneficiaria del Servizio, il "Documento di conferimento", secondo lo schema di cui all'Allegato B) al presente Piano.

4.3 Rifiuti raccolti in mare

Il Comandante dell'unità da pesca e il conduttore dell'unità sono tenuti a conferire i rifiuti rinvenuti in mare presso appositi cassonetti dedicati che saranno allestiti lungo le banchine. Ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 60 (c.d. SALVAMARE), i rifiuti accidentalmente pescati devono essere pesati all'arrivo in porto e conferiti in cassonetti separati, anche in considerazione del sistema di misure premiali nei confronti dei comandanti virtuosi previsti dalla Legge. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati è gratuito.

5. ONERI E DIVIETI A CARICO DELLE UNITA' NAVALI

5.1 Divieti generali per le navi

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi è fatto assoluto divieto di:

- gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali e nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;
- accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, al di fuori dei contenitori appositamente predisposti, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, batterie, imballaggi ecc.);
- manomettere e danneggiare contenitori ubicati all'interno degli ambiti portuali di giurisdizione per la raccolta dei rifiuti in genere, degli oli esausti, delle batterie di piombo esaurite, di rifiuti piombosi e dei filtri;
- introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto materiali, sostanze o rifiuti di tipologia diversa rispetto a quella cui gli stessi apprestamenti risultano destinati;
- introdurre rifiuti recuperabili nei cassonetti o contenitori destinati ai rifiuti indifferenziati.

È altresì fatto divieto a chiunque, al di fuori dei comandanti/equipaggi delle unità scalanti i porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino per i propri rifiuti di bordo, utilizzare gli apprestamenti per la raccolta dei rifiuti portuali. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente paragrafo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo di ditte autorizzate, nonché al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi.

5.2 Obbligo di notifica

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 197/2021, i comandanti di navi che intendono fare ingresso nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino hanno l'obbligo di comunicare e trasmettere tutte le informazioni inerenti ai rifiuti prodotti dalla nave e dal carico all'Autorità Marittima mediante la compilazione del modello di notifica di cui all'allegato 2 al D.Lgs. 197/2021, da far pervenire (anche via mail o fax):

- a. almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto. Ove tale termine non sia praticabile;
- b. appena noto lo scalo;
- c. prima della partenza dal porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Copia della medesima comunicazione dovrà essere consegnata all'ormeggio in porto al gestore del servizio. Le disposizioni sopra riportate non si applicano:

- ai pescherecci di stazza inferiore ai 300 GT;
- alle navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le quali invieranno le informazioni contenute nel modulo in questione in forma cumulativa all'Autorità Marittima del porto di scalo ove intendano conferire i rifiuti prodotti a bordo (il quale deve risultare da apposita dichiarazione del Comandante/Armatore dell'unità).

Il conferimento dei rifiuti al soggetto gestore, come da articolo 7 del D.Lgs. 197/2021, deve avvenire obbligatoriamente prima che la nave lasci il porto.

Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni e su richiesta sono messe a disposizione dell'Autorità Marittima.

Le unità in transito possono presentare le informazioni di cui sopra anche mediante utilizzo del modello in Allegato C.

Sono previste regolamentazioni alternative (come segue) per unità da pesca o naviglio minore che fanno base nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino e che scelgano di farsi rappresentare da associazioni/cooperative ecc.

5.3 Procedura semplificata per unità di base nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino (pesca, diporto e trasporto locale di passeggeri) e per unità analoghe in transito

Le cooperative di pescatori, i sodalizi sportivi e diportistici, le società concessionarie di approdi turistici e gli altri soggetti che hanno a vario titolo l'utilizzo di tratti di banchina hanno facoltà di definire con il gestore del servizio ogni ulteriore accordo in ordine alla determinazione dell'importo della tariffa per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi dei propri soci/utenti/affiliati nonché al relativo pagamento (per maggiori dettagli al riguardo si rimanda al successivo paragrafo 6.5). In tal caso non si dovrà procedere alle comunicazioni dei dati di cui al paragrafo 5.2 ma in alternativa ogni comandante di unità dovrà compilare, far controfirmare al gestore e consegnare alla cooperativa/sodalizio/circolo almeno mensilmente (riportando i dati dei conferimenti complessivamente effettuati nel mese) la scheda in Allegato B. Analoga facoltà di definire accordi e accedere di conseguenza alla procedura semplificata è concessa anche alle unità da pesca, diporto o trasporto passeggeri in transito provenienti da altri porti che scelgano di farsi rappresentare da una cooperativa/sodalizio/circolo operante in ambito locale, con obbligo di compilazione mensile (anche in caso di un solo approdo nel mese) dell'Allegato B. Le cooperative/sodalizi/circoli compilano con cadenza trimestrale le schede in Allegato D relative ai propri associati nonché alle unità in transito che rappresentano. Il gestore controfirma tali schede e le trasmette con cadenza trimestrale all'Autorità Marittima unitamente alle schede in Allegato B di cui costituiscono riepilogo. In mancanza di accordi, le unità da pesca, diporto e trasporto passeggeri sono soggette al pagamento della tariffa forfettaria e all'obbligo di notifica attraverso l'Allegato C.

5.4 Modalità di conferimento dei rifiuti di bordo

I Comandanti delle navi facenti base ovvero in transito nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino, ivi comprese le unità da pesca e da diporto, dovranno provvedere al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo esclusivamente attraverso le modalità di conferimento individuate nel presente piano.

Prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave, il gestore dovrà accertarsi che la nave in questione sia già in libera pratica sanitaria, qualora applicabile per quella tipologia di nave. Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuato dal gestore del servizio con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite attrezzature e indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati. Le navi di bandiera extra-U.E., oltre alle precedenti modalità, devono ottemperare anche alle procedure previste dalle normative doganali e sanitarie in vigore (D.M. 22

maggio 2001). Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato con appositi mezzi muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o il colaggio degli stessi lungo il tragitto fino al luogo di trattamento.

5.5 Compiti del gestore del servizio

Il soggetto gestore del servizio di raccolta è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di gestione dei rifiuti nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. provvedere alla necessaria pubblicità e alla corretta informazione nei confronti di tutti gli utenti portuali, sensibilizzando gli stessi all'utilizzo dei servizi garantiti anche attraverso la distribuzione di specifico materiale informativo. A tal proposito dovrà predisporre un "Documento Informativo" che contenga:
 - a) una sintesi sull'organizzazione della gestione dei rifiuti portuali;
 - b) una descrizione sintetica dei servizi portuali di gestione rifiuti garantiti;
 - c) l'ubicazione degli impianti portuali presenti, con le modalità di conferimento;
 - d) l'indicazione dei punti di contatto per usufruire del servizio;
 - e) l'indicazione delle tariffe;
 - f) le procedure per le segnalazioni di disfunzioni, disservizi e inadeguatezze rilevati in occasione dell'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi.
2. documentare il conferimento presso le isole ecologiche (sia che siano fisse o mobili) nonché nel caso di servizi a chiamata rilasciando al soggetto conferitore dei rifiuti una ricevuta di certificazione del conferimento stesso (allegato B o allegato C). Il documento deve essere redatto in duplice copia, di cui una resta al gestore e una deve essere consegnata al soggetto che conferisce. Inoltre ciascuna copia dovrà essere datata e firmata congiuntamente dal soggetto conferitore e dal gestore o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti. Il documento di conferimento dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: ·dati identificativi del produttore dei rifiuti; ·tipologia di rifiuto conferito; ·quantità conferita; ·ora e data del conferimento. Tale documento sostituisce, nel solo caso della movimentazione all'interno dell'area portuale, il formulario;
3. consegnare a chi effettua il conferimento il modulo per la segnalazione dei disservizi e delle inadeguatezze (allegato A);
4. attestare i resoconti trimestrali prodotti dalle cooperative/sodalizi (allegato D).

I produttori di rifiuti che fruiscono degli impianti portuali di raccolta possono segnalare eventuali disservizi o inadeguatezze compilando il modulo in allegato A, reperibile presso il soggetto gestore. Il soggetto gestore dovrà inoltre garantire l'organizzazione, in collaborazione con l'Autorità Marittima, di almeno 2 incontri informativi annuali a favore degli utenti portuali, divisi eventualmente per categoria (pesca, diporto e traffico), dedicati alla descrizione delle modalità del corretto conferimento, nonché valutare eventuali proposte o problematiche emerse in corso d'opera.

6. REGIME TARIFFARIO

6.1 Premessa

L'art. 8 del D.Lgs. 197/2021 prevede che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, siano recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano in porto.

I costi connessi al funzionamento e all'amministrazione degli impianti portuali di raccolta si suddividono in costi operativi diretti derivanti dall'effettivo conferimento dei rifiuti delle navi, e in costi amministrativi indiretti derivanti dalla gestione del sistema nel porto.

Le tariffe "ordinarie" sono così determinate:

- a) Le navi pagano una tariffa indiretta indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, che copre:
 - i costi amministrativi indiretti;
 - almeno il 30% dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti dell'anno precedente (costo stimato per il primo anno di attuazione del piano);
- b) La parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata da una tariffa variabile in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.

In sostituzione della "tariffa ordinaria" di cui sopra, l'art. 8 comma 9 del D.Lgs. 197/2021 introduce una "tariffa forfettaria" più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti per le unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

La raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo di corresponsione della tariffa. I costi di tale raccolta e trattamento vengono coperti con progetti sperimentali con finanziamenti unionali, nazionali, regionali o comunali.

In ragione delle peculiarità dell'ambito portuale in esame, della tipologia di utenti e dell'impossibilità di commisurare la tariffa ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti, si ritiene opportuno prevedere un regime tariffario articolato come segue:

- **tariffa forfettaria (giornaliera e annuale) à estesa a imbarcazioni di ogni tipologia e dimensione (che stazionano abitualmente nei porti di giurisdizione) e destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti conferiti nei cassonetti e nelle isole ecologiche;**
- **tariffa a chiamata** à destinata a coprire i costi dei servizi straordinari a chiamata;
- **tariffa concordata** opzionabile a scelta del comandante/armatore e riservata alle unità stanziali associate a cooperative, sodalizi e società concessionarie di approdi turistici presenti nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino nonché a unità in transito che scelgano di farsi rappresentare da una cooperativa/sodalizio/circolo operante in ambito locale.

L'applicazione della tariffa forfettaria, che viene corrisposta per l'intero anno, è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione esplicita al gestore all'Autorità Marittima da parte dell'armatore/Comandante della nave.

Le tariffe individuate nel presente documento sono state determinate tenendo conto del tonnellaggio medio delle unità di base nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino, del numero di personale imbarcato, della stima delle produzioni di rifiuti per ciascuna categoria, della media delle tariffe stabilite presso altri porti nazionali e limitrofi di caratteristiche simili.

Le tariffe saranno oggetto di verifica in sede di predisposizione del capitolato di gara a cura dei Comuni/Autorità di Ambito territoriale Ottimale.

Le tariffe effettive saranno approvate con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi applicando alle tariffe determinate nell'ambito del capitolato la percentuale di ribasso offerta in sede di gara dal gestore risultato aggiudicatario.

Qualora dal programma di monitoraggio di cui al paragrafo 7.2 risultassero discrepanze (in positivo o in negativo) tra i costi effettivamente sostenuti dal gestore e i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe effettive, le tariffe saranno soggette a revisione al fine di garantire la corretta copertura dei costi. Dopo ciascuna revisione, le tariffe saranno approvate con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi. Resta inteso che eventuali variazioni della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti potranno determinare l'esigenza di una revisione tariffaria.

Ai sensi dell'art. 5 c. 4 del D.Lgs. 197/2021 dell'attuazione del piano non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs. 197/2021, a garanzia della riscossione delle tariffe, i comandanti/armatori delle unità in transito occasionale devono fornire adeguate garanzie finanziarie all'arrivo in porto (ad esempio, tramite fideiussione) e dimostrare la regolarità della propria posizione nei confronti del gestore prima del rilascio delle spedizioni.

Le unità che non sono in regola con il pagamento delle tariffe non potranno ormeggiare nelle banchine pubbliche all'interno dei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino.

6.2 Soggetti passivi ed esclusioni

Il corrispettivo per il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti previsto dal Piano è dovuto da tutte le navi, compreso il naviglio da pesca e da diporto, che fanno scalo o che operano nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino. Nei periodi di disarmo e/o di rimessaggio le unità non sono soggette alla tariffa, salvo che venga accertata la produzione di rifiuti. Non sono soggetti al pagamento del corrispettivo le navi militari da guerra e ausiliarie e le altre navi possedute dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali e a fini non commerciali. Il pagamento della tariffa giornaliera dovrà essere corrisposto prima della partenza della nave, mentre il pagamento della tariffa annuale potrà essere effettuato con unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno in corso o con cadenza semestrale (al 31 gennaio e al 31 luglio).

6.3 Tariffa forfettaria

La tariffa forfettaria è giornaliera oppure, in alternativa e su scelta dell'unità, annuale.

La tariffa forfettaria annuale è riferita all'intero anno di gestione (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno).

UNITA' DA PESCA

Tariffa forfettaria giornaliera per le unità adibite a impianti di mitilicoltura:

- unità fino a 10 TSL € 15
- unità tra 10 e 25 TSL € 22
- unità oltre 25 TSL € 30

Tariffa forfettaria giornaliera per le altre unità da pesca:

- unità fino a 5 TSL € 6
- unità da 5,1 TSL a 10 TSL € 12
- unità da 10,1 a 25 TSL € 18
- unità oltre 25 TSL € 24

Tariffa forfettaria annuale per le unità adibite a impianti di mitilicoltura

- unità fino a 10 TSL € 180
- unità tra 10 TSL e 50 TSL € 280
- unità oltre 50 TSL € 360

Tariffa forfettaria annuale per le altre unità da pesca

- unità fino a 5 TSL € 72
- unità da 5,1 a 10 TSL € 120
- unità da 10,1 a 25 TSL € 240
- unità oltre 25 TSL € 360

NAVI DA TRASPORTO MERCI / PONTONI / DRAGHE

Tariffa forfettaria giornaliera:

- unità fino a 100 tsl (o 60 GT se dotate di stazza internazionale) compresi € 18
- unità oltre i 100 tsl (o 60 GT se dotate di stazza internazionale) € 30

Tariffa forfettaria annuale:

- unità fino a 100 tsl (o 60 GT se dotate di stazza internazionale) compresi € 180
- unità oltre i 100 tsl (o 60 GT se dotate di stazza internazionale) € 300

NAVI DA TRASPORTO PASSEGGERI

Tariffa forfettaria giornaliera:

- unità abilitate fino a 50 persone (compreso l'equipaggio) € 4
- unità abilitate tra 51 e 300 persone (compreso l'equipaggio) € 12
- unità abilitate oltre 301 persone (compreso l'equipaggio) € 18

Tariffa forfettaria annuale

- unità abilitate fino a 50 persone (compreso l'equipaggio) € 180
- unità abilitate tra 51 e 300 persone (compreso l'equipaggio) € 250
- unità abilitate oltre 301 persone (compreso l'equipaggio) € 300

UNITA' DA DIPORTO

Tariffa forfettaria giornaliera:

- unità fino a 10 m di lunghezza € 4
- unità tra i 10 m e 24 m di lunghezza € 6
- unità oltre i 24 m di lunghezza € 10

Tariffa forfettaria annuale:

- unità fino a 10 m di lunghezza € 85

- unità tra 10 e 16 m di lunghezza € 120
- unità tra 16 e 24 m di lunghezza € 180
- unità oltre i 24 m di lunghezza € 300

6.4 Tariffa a chiamata

In caso di esigenze indifferibili e non preventivate, i comandanti/armatori potranno avvalersi di specifici servizi a chiamata secondo il seguente tariffario:

Diritto di chiamata (con preavviso non inferiore a 24 ore)	Euro 60
Tariffa per rifiuti di cui ai paragrafi 4.1.1 (garbage e materiale marinaresco)	Euro 12 per 100 kg
Tariffa per rifiuti di cui ai paragrafi 4.1.2, 4.1.3 (rifiuti speciali)	Euro 100 per 1 mc per i rifiuti liquido oppure 150 kg rifiuto solido
Tariffa per rifiuti di cui ai paragrafi 4.1.4 (rifiuti sewage)	Euro 240/mc
Maggiorazione per servizio svolto il sabato	50%
Maggiorazione per servizio svolto nei giorni festivi	100%
Apertura su chiamata del mezzo mobile/isola ecologica	Euro 30 comprensiva della prima ora Euro 30 per ogni ora successiva

Nel caso di rifiuti che necessitano per un corretto trattamento di specifiche analisi preventive, i relativi costi saranno a carico della nave.

6.5 TARIFFA CONCORDATA

In alternativa alla tariffa forfettaria, le cooperative di pescatori, i sodalizi sportivi e diportistici, le società concessionarie di approdi turistici presenti nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino hanno facoltà di pattuire con il gestore "tariffe concordate" da applicarsi annualmente a tutti i consociati. La tariffa concordata può essere estesa, su richiesta dell'armatore, anche a navi adibite al trasporto passeggeri in servizio locale e a unità da pesca che effettuano scalo nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino occasionalmente, a condizione che si facciano rappresentare da una delle cooperative/sodalizi locali. La cooperativa/sodalizio dovrà trasmettere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi e alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti copia dell'accordo, recante tra l'altro l'importo della tariffa concordata nonché l'elenco delle unità rappresentate. Tali accordi non potranno pregiudicare la qualità e le modalità di svolgimento del servizio. Qualora le tariffe concordate nell'ambito di tali accordi si rivelassero a consuntivo inadeguate a garantire la sostenibilità economica del servizio, i necessari correttivi dovranno interessare unicamente le tariffe ivi disciplinate e non potranno avere riflessi sulle tariffe applicate agli utenti non ricompresi negli accordi stessi. Per i comandanti/armatori delle unità che abbiano scelto la tariffa concordata le comunicazioni dei dati di conferimento dovranno avvenire secondo la procedura semplificata illustrata al paragrafo 5.3.

7. MONITORAGGIO

7.1 PREMESSA

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di Piano nonché un efficace controllo della congruità e dell'efficienza dei servizi offerti, si prevedono specifiche misure di monitoraggio a carico del gestore del servizio.

7.2 MISURE DI MONITORAGGIO A CARICO DEL GESTORE

L'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Garibaldi, di concerto con la Regione Emilia Romagna, intende dare attuazione a un programma di monitoraggio dei flussi di rifiuti al fine di favorire una corretta ricostruzione dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nonché una loro ripartizione fra le diverse utenze e categorie.

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

Entro il mese di marzo di ogni anno il gestore è tenuto a fornire una serie di informazioni puntuali relative al servizio reso nell'anno precedente (gennaio-dicembre), in merito a quantitativi e tipologie di rifiuti raccolti e gestiti nonché ai costi sostenuti nell'espletamento del servizio. Il capitolato di gara indicherà nel dettaglio le informazioni da rendere, il formato da utilizzare (prevalentemente tabellare) nonché le sanzioni a carico del gestore in caso di mancato adempimento dell'obbligo di effettuazione del programma di monitoraggio. A partire dall'anno successivo a quello di affidamento del servizio, i dati di produzione dei rifiuti forniti dal gestore concorreranno alla ricostruzione dello "storico" della realtà portuale.

REPORT AMBIENTALE

Entro il mese di marzo di ogni anno il gestore è tenuto altresì a redigere il "Report ambientale". Tale documento analizza l'andamento del servizio di raccolta, le politiche aziendali finalizzate al servizio verso la comunità, i benefici per i servizi resi, la politica e gli obiettivi ambientali, le attività rivolte alla tutela del personale. Il Report ambientale riporta in particolare alcuni parametri di valutazione del servizio reso quali la percentuale di raccolta differenziata (intesa come incidenza dei quantitativi di rifiuti "non indifferenziati" sul totale dei rifiuti portuali raccolti nell'anno precedente) nonché la percentuale di avvio a recupero (intesa come incidenza dei rifiuti non destinati a smaltimento sul totale dei rifiuti portuali gestiti nell'anno precedente, con dettaglio per le singole modalità di recupero).

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI

Entro il mese di marzo di ogni anno il gestore è tenuto infine a predisporre una scheda riepilogativa dei provvedimenti intrapresi in risposta a ogni singola segnalazione inerente ai disservizi e alle inefficienze degli impianti portuali (originate dall'utenza portuale tramite l'apposita modulistica riportata in allegato A) nonché un'analisi delle cause che hanno generato l'evento.

8. CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Responsabile del controllo sull'attuazione del presente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Porto Garibaldi, Goro e Gorino è individuato nel Capo del Circondario e Comandante del Porto di Porto Garibaldi.

9. DISPOSIZIONI FINALI

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente Piano, approvato con apposita Ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Porto Garibaldi e la cui pubblicità verrà assicurata mediante opportuna diffusione tramite gli organi di informazione nonché tramite l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi>.

I contravventori al presente Piano saranno puniti salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito: ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 197/2021, ai sensi della Parte IV titolo VI capo I del D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale"; ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 171/2005 "Codice della Nautica da diporto" per le violazioni commesse con unità da diporto; negli altri casi, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Fatte salve le responsabilità attribuite dalla legge a soggetti diversi, è responsabile dell'attuazione del presente Piano il gestore del servizio, individuato ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 197/2021. Ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono i soggetti di cui all'art. 195 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Il Piano viene aggiornato periodicamente in caso intervengano variazioni sostanziali nell'ambito della gestione rifiuti o delle attività portuali che comportino il riavvio dell'intera istruttoria di approvazione e al massimo ogni 5 anni.

Porto Garibaldi, 15.12.2022

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Antonino DI LENA

Allegato A**SCHEDA di SEGNALAZIONE INADEGUATEZZE
IMPIANTI e SERVIZI per il conferimento dei RIFIUTI**

Dati del dichiarante:

Nome: _____ Cognome: _____

Unità (specificare se Comandante/Armatore o altro) _____

Il servizio di gestione rifiuti portuali è:

- EFFICIENTE
- INEFFICIENTE

Perché (esprimere considerazioni in merito al tipo di servizio, alle criticità riscontrate, all'ubicazione e al numero di contenitori, ecc..)

Proposte e suggerimenti:

Porto Garibaldi, li _____

FIRMA

Allegato B

DOCUMENTO di CONFERIMENTO (per unità da pesca, diporto e trasporto locale di passeggeri di base nei porti del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi nonché per unità in transito che scelgano di farsi rappresentare da una cooperativa/sodalizio/circolo operante in ambito locale e che aderiscono alla tariffa concordata)

(da compilare almeno mensilmente in caso di adesione alla tariffa concordata e comunque a ogni conferimento di oli, filtri e batterie. In caso di compilazione mensile dovranno essere riportate le quantità complessivamente conferite nel mese. La presente attestazione, da consegnare mensilmente in copia alla cooperativa/sodalizio di riferimento in caso di tariffa concordata, va conservata agli atti – sia di bordo che del soggetto gestore – per i 12 mesi successivi alla data di conferimento)

PRODUTTORE DEI RIFIUTI

Nome della nave		Ufficio /n° iscrizione	
TSL/GT		N. Equipaggio a bordo	
Comandante/Armatore			
		Data/ora prevista partenza	

CONFERIMENTO

Tipologia rifiuto (nome e/o codice)			
Quantità			
Data/Ora del conferimento			
Modalità conferimento (Cassonetti, centro mobile, isola ecologica, ditta mandataria, ecc.)			

Porto Garibaldi, il _____

Firma del produttore

Firma del gestore

(o suo delegato)

Allegato C**SCHEDA DATI PER UNITA' (pesca, diporto e trasporto locale di passeggeri)
che non aderiscono alla tariffa concordata**

- **DATI RELATIVI ALL'UNITA'**
 Nome.....Luogo e N. iscrizione.....
 Se da pesca: T.S.L.....
 Se da diporto: lunghezza f.t.....Banchina d'ormeggio.....
 Data di arrivo: Data partenza:.....
 Destinazione:.....
- **DATI COMANDANTE/ARMATORE**
 Cognome e nome.....Data/luogo di nascita.....
 Indirizzo.....
 Tel.....Cell.....Fax.....e.mail.....

• **RIFIUTI CONFERITI ALL'IMPIANTO**

Tipo	Quantità conferita (kg o m ³)	Tipo	Quantità conferita (kg o m ³)
Oli usati		Plastica	
Acque di sentina		Rifiuti alimentari	
Filtri (quantità)		Vetro, lattine e metalli	
Batterie (quantità)		Carta, legno	
Rifiuti speciali derivanti dalla pesca (reti, calze per mitili, boe, cime, ecc.) (specificare)		Altro (specificare)	
Altri rifiuti speciali (specificare)			

Firma del Comandante/Armatore

.....

Firma del rappresentante del soggetto gestore

.....

Porto Garibaldi, li Copia della presente nota dovrà essere consegnata
all'Autorità Marittima a cura del Comandante dell'Unità prima della partenza.

Allegato D

Riepilogo trimestrale per cooperative pescatori, sodalizi diportistici, società concessionarie di approdi turistici, mm/nn trasporto passeggeri che aderiscono alla tariffa concordata (da compilare sulla scorta dei dati di cui alle schede allegato B consegnate da ogni unità).

MESI DI _____

IMBARCAZIONI DA PESCA/MM.NN. PAX/unità diporto.....

ORGANIZZAZIONE CHE INVIA L'ELENCO _____				
UNITA'	LUOGO E N. DI ISCRIZIONE	Giorni di attività/navigazione effettiva nel trimestre	Numero conferimenti effettuati	Quantità rifiuti conferiti (suddivisi per tipologia)

Porto Garibaldi, li

Denominazione dell'Organizzazione

Firma del Legale rappresentante

Visto del Soggetto gestore

I dati di cui sopra dovranno essere presentati al termine di ciascun trimestre all'Autorità Marittima.